

STATUTO dello Slai COBAS per il sindacato di classe

Art. 1) – **Denominazione e sede** - E' costituita l'associazione sindacale nazionale Slai COBAS per il sindacato di classe. L'associazione, senza fini di lucro, ha sede legale e nazionale in Taranto via Rintone, 22.

Art. 2) – **Costituzione** - Ne sono soci gli operai e tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati, di tutte le categorie, disoccupati, di qualsiasi nazionalità, che ne rispettano lo Statuto e aderiscono alle strutture di base sui posti di lavoro o territoriali, denominate COBAS.

Art. 3) **Scopi e principi generali** - Lo Slai COBAS per il sindacato di classe ha come scopo la promozione dell'organizzazione sindacale, collettiva e di classe dei lavoratori e disoccupati e la promozione di lotte e vertenze a difesa delle loro condizioni lavorative e sociali;
si batte contro ogni monopolio coatto della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro ed è fondato sul principio della democrazia diretta e del protagonismo dei lavoratori, per questo demanda i poteri sindacali (contrattazione, rappresentanza, agibilità, permessi sindacali, ecc.) ai cobas al cui interno i lavoratori e disoccupati iscritti eleggono i propri rappresentanti che possono essere revocabili in qualsiasi momento;
è fondato sui principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, internazionalismo, ed è autonomo da Stato, governi e padroni; persegue la tutela degli interessi specifici e generali e delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori attraverso la lotta e l'antagonismo di classe e si batte contro ogni forma legale e/o contrattuale di regolamentazione dello sciopero e repressione delle lotte dei lavoratori;
organizza vertenze su bisogni, domande, aspirazioni che nascono dai luoghi di lavoro e nella società, praticando il protagonismo diretto dei lavoratori e l'esercizio della lotta non solo come manifestazione di forza necessaria a perseguire specifiche piattaforme rivendicative, ma anche come espressione e pratica di ideali sociali, valori culturali, speranza e determinazione per una vita diversa e migliore: l'embrione di un potere alternativo a quello dominante; assume come centrale e pratica il principio dell'autodeterminazione delle donne nella organizzazione sindacale e nella difesa e lotta sulle condizioni di lavoro e di vita delle donne lavoratrici e disoccupate;
dichiara che il lavoro umano non è una merce e si batte per una trasformazione alternativa della società e dei rapporti sociali di produzione.

Art. 4) – **Patrimonio** - Il patrimonio dello Slai COBAS per il sindacato di classe è costituito:

- a) dalle quote versate mensilmente dagli associati;
- b) da beni mobili e immobili che eventualmente potranno pervenire all'Associazione sindacale per donazioni o disposizioni testamentarie;
- c) da contributi e sovvenzioni di Enti pubblici o privati;
- d) da somme che siano realizzate attraverso la commercializzazione editoriale prodotto dall'Associazione o frutto delle iniziative culturali e sindacali della stessa.

Art. 5) – **Tesseramento e contributi sindacali** - Le modalità di iscrizione allo Slai COBAS per il sindacato di classe sono decise dai Cobas delle singole realtà lavorative, tenendo conto delle indicazioni e orientamenti forniti dal Coordinamento nazionale.

Ai Cobas, d'intesa col Coordinamento provinciale, compete deliberare l'entità dei contributi sindacali che non possono comunque superare lo 0,5% (mensile o annuo) calcolato sugli istituti retributivi di paga base, indennità di contingenza e scatti di anzianità.

Le quote dei lavoratori sono versate mensilmente al Coordinamento provinciale dello Slai COBAS per il sindacato di classe, a mezzo trattenuta sulla retribuzione ai sensi dell'art. 26 legge 300/70. I Cobas, d'intesa col Coordinamento provinciale possono decidere forme di adesione indipendenti dal rapporto con le direzioni aziendali.

L'iscrizione allo Slai COBAS per il sindacato di classe può anche avvenire collettivamente mediante l'adesione alla struttura provinciale di organismi di base già operanti nelle specifiche realtà lavorative o sociali, che potranno conservare la propria denominazione e la propria autonomia nel rispetto del presente Statuto e delle modalità di versamento delle quote (proporzionalmente al numero degli iscritti) al Coordinamento provinciale.

La disdetta di adesione allo Slai COBAS per il sindacato di classe ha effetto immediato.

Art. 6 – **Democrazia contrattuale** - Ogni fase della contrattazione è parte e legata alla ricerca e costruzione di favorevoli rapporti di forza, essa è sempre intesa come meccanismo democratico di massa per la riappropriazione operaia della gestione complessiva delle lotte.

Le assemblee generali dei lavoratori interessati ne sono il massimo organismo decisionale.

Art. 7 - **Un sindacato senza sindacalisti di professione** - Gli organismi dello Slai COBAS per il sindacato di classe non prevedono funzionari permanenti né distacchi sindacali a tempo pieno. L'uso dei permessi sindacali sarà limitato e rigorosamente sottoposto all'approvazione del Cobas ed al controllo di tutti i lavoratori.

Gli organismi dello Slai COBAS per il sindacato di classe sono formati al 100% da lavoratori e/o disoccupati. Sono previsti inviti anche permanenti, ma senza potere di voto, a tutte le espressioni organizzate del sindacalismo di base fondato sull'autorganizzazione, ad organismi autorganizzati, ed a tutte le realtà di antagonismo sociale organizzate su tali principi.

Art. 9) – **Organismi interni** - Sono organi dello Slai COBAS per il sindacato di classe:

Il Cobas, che rappresenta la struttura portante dello Slai COBAS per il sindacato di classe, è formato dall'assemblea di tutti gli iscritti della singola realtà lavorativa. E' l'organo decisionale dello Slai COBAS per il sindacato di classe a livello aziendale. Elegge la propria struttura di coordinamento ed i propri rappresentanti al Coordinamento provinciale. Il Cobas si riunisce periodicamente, stabilendo al proprio interno la periodicità che comunque non può essere inferiore

ad una volta al mese. Può essere convocato straordinariamente da almeno il 10% degli iscritti della singola realtà lavorativa.

L'Assemblea provinciale dei cobas è il massimo organo di discussione e mobilitazione collettiva di tutti i cobas. E' convocata ogni qualvolta è necessaria l'azione e la decisione congiunta di tutti i cobas.

Il Coordinamento provinciale è formato dai rappresentanti di tutti i Cobas dei posti di lavoro e/o territoriali, che possono revocare o sostituire in ogni momento i propri rappresentanti; esso è l'articolazione territoriale dello Slai COBAS per il sindacato di classe nazionale.

La segreteria provinciale del coordinamento è l'organo di direzione del lavoro collettivo dei cobas nella esecuzione delle decisioni del coordinamento provinciale e dell'assemblea dei cobas. E' eletta dall'assemblea provinciale dei Cobas con maggioranza non inferiore al 51% degli aventi diritto al voto dei presenti.

Il Congresso nazionale è il massimo organismo nazionale deliberante. Definisce gli indirizzi generali ed elegge il Coordinamento Nazionale. Può modificare e/o integrare lo statuto con delibera dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti. Si riunisce in seduta ordinaria ogni anno; può essere convocato in seduta straordinaria da almeno 1/3 del Coordinamento nazionale o da almeno ¼ dei coordinamenti provinciali.

Il Coordinamento nazionale è l'organismo gestionale a livello nazionale. Convoca le iniziative nazionali, le assemblee nazionali e il congresso nazionale. Attua gli indirizzi generali stabiliti dal Congresso. Indica linee e procedure per il tesseramento annuale. E' l'organo di rappresentanza dello slai cobas per il sindacato di classe a livello nazionale tra un congresso e l'altro, è convocato dalla Segreteria Nazionale di Coordinamento almeno ogni sei mesi. Può essere convocato in via straordinaria da almeno 1/3 dei componenti del Coordinamento Nazionale o da almeno ¼ dei coordinamenti provinciali.

La Segreteria Nazionale di Coordinamento è organo esecutivo. E' eletta tra i componenti del Coordinamento Nazionale con la maggioranza del 51% degli aventi diritto al voto presenti. E' organo collegiale. Provvede all'attuazione delle delibere del Coordinamento nazionale, traducendo in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative. Elegge al suo interno con la maggioranza del 51% dei presenti il Coordinatore di segreteria. Il Coordinatore di segreteria rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, controparti e pubblici poteri e ne assume la rappresentanza legale. Il suo incarico dura al massimo per due anni consecutivi.

Il coordinatore nazionale che può essere anche più di uno per decisione del coordinamento nazionale è organo esecutivo. E' eletto dal Coordinamento nazionale con maggioranza non inferiore al 51% degli aventi diritto al voto presenti. Attua e dirige l'attività nazionale nell'ambito delle decisioni collegiali e delle delibere del Coordinamento nazionale. Il coordinatore nazionale non ha nessun potere in merito a decisioni di scioglimento di strutture provinciali e aziendali, né a cooptazioni ed esclusioni dal coordinamento nazionale e provinciali

Il Coordinatore nazionale rappresenta tecnicamente e per motivi legali lo Slai COBAS per il sindacato di classe nei confronti dei terzi, controparti e pubblici poteri

Art. 10) – **Patti federativi** - Lo Slai COBAS per il sindacato di classe, su delibera del Coordinamento nazionale, può sottoscrivere, per i livelli competenti, patti federativi con organizzazioni sindacali di base a carattere territoriale, nazionale o internazionale, nella salvaguardia della reciproca autonomia.

Art. 11) - **Incompatibilità** - La carica di componente di organismi di coordinamento ed esecutivi dello Slai COBAS per il sindacato di classe è incompatibile con cariche dirigenziali in aziende e enti pubblici, incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi di partiti parlamentari.

Art. 12) – **Rappresentanza contrattuale** - Condizione essenziale per l'efficacia dell'esercizio della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è l'unità dal basso (progettuale, vertenziale ed organizzativa) dei lavoratori. Condizione che va realizzata attraverso la costituzione di organismi formati da delegati eletti su scheda bianca e revocabili in qualsiasi momento dalla maggioranza dei lavoratori che li hanno eletti. L'elezione, la costituzione e la strutturazione di tali organismi (siano essi Consigli di delegati, Commissioni interne, Comitati di Base o di Lotta, ecc.) è rimessa all'iniziativa dei lavoratori interessati, nel rispetto dell'irrinunciabile principio del "tutti elettori – tutti eleggibili", indipendentemente dall'adesione o meno dei lavoratori a qualsiasi sindacato.

Indipendentemente se i lavoratori eletti in tali organismi siano o meno iscritti allo Slai COBAS per il sindacato di classe, questi li riconosce come rappresentanze sindacali aziendali unitarie, nella loro titolarità della contrattazione e di tutte le azioni vertenziali ritenute opportune per la difesa delle condizioni lavorative e sociali e la tutela collettiva e individuale dei lavoratori e dei loro interessi, purchè in ogni fase dell'attività sindacale e della contrattazione sia praticato il massimo meccanismo democratico di massa per la riappropriazione operaia della gestione e della conduzione complessiva delle vertenze e delle lotte.

Le Assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

Art. 12) – **Patronato** - Lo Slai COBAS per il sindacato di classe, in attesa di promuovere direttamente la costituzione di strutture autorganizzate di patronato per l'assistenza previdenziale e fiscale dei lavoratori, senza alcun fine di lucro, si appoggia a strutture di patronato esistenti territorialmente, scelte dal Coordinamento provinciale, che rispettino i principi e l'autonomia dello Slai COBAS per il sindacato di classe, che forniscano ai lavoratori dei Cobas assistenza gratuita e non richiedano ai lavoratori dei Cobas il tesseramento al proprio padronato, stabilendo convenzioni direttamente con lo Slai COBAS per il sindacato di classe.